

Comune di Robecco Pavese

Provincia di Pavia

PARERE DEL 20 07 2024 SULLA PROPOSTA DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E ASSESTAMENTO GENERALE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026

Il sottoscritto Dr. Leone Luigi Riccardo, Revisore dei Conti di codesto Comune, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 28/12/2023, esaminata la proposta di salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale sul bilancio di previsione 2024/2026 del Consiglio Comunale da approvarsi nella seduta del 27/07/2024

PREMESSA

Premesso che :

-in data 28/12/2023 con atto n.25 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026.

In data 27/04/2024 atto n. 3 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2023.

si riepilogano di seguito:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023:		
Risultato di amministrazione (A)		336.654,26
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023		45.354,36
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023 (solo per le regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		0,00
Altri accantonamenti		4.818,28
Totale parte accantonata (B)		50.172,64
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		6.136,63
Vincoli derivanti da trasferimenti		23.687,29
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
Totale parte vincolata (C)		29.823,92
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		18.533,74
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		238.123,96
f) di cui disavanzo da debito autorizzato e non contratto		0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

In data 17/07/2024 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'art. 193 t.u.e.l. prevede quanto in appresso riportato:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'art. 175, comma 8, t.u.e.l. prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"*.

Si dà atto che il regolamento di contabilità dell'Ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 t.u.e.l.;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.
- Si procede con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione di parte vincolata proveniente dai vincoli di legge e da vincoli di trasferimento
- Inoltre si procede con la rettifica di partite in entrata ed in uscita
- Si riallinea la previsione di cassa, ovvero tra i Capitoli con assestato di cassa dall'assestato di competenza e l'assestato a residui

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico analizza e prende atto della documentazione inoltrata e precisamente

- a. Stampe relative alla variazione di bilancio
- b. che il responsabile del settore finanziario ha rilevato che non esistono situazioni atte ad evidenziare debiti fuori bilancio o l'esistenza di dati, fatti o situazioni che pregiudicano gli equilibri di bilancio del Bilancio di

Previsione 2024/2026 ;

- c. non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- d. il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione è ancora adeguato incaso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- e. in proiezione al 31/12/2024 è possibile raggiungere gli obiettivi del pareggio di bilancio e dei saldi di finanza pubblica

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2024-2026;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione relativa all'assestamento generale e salvaguardia degli equilibri al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 ai sensi degli artt. 175, comma 8, e 193, comma 2, T.U.E.L.

Lì, 20 07 2024

IL REVISORE UNICO
Luigi Riccardo Leone

